



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**concernente le disposizioni e l'ammontare della tassa sui cani**  
(del 13 gennaio 2015)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Visti:

- la Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008) ed il relativo Regolamento (dell'11 febbraio 2009) nonché la modifica dell'art. 4 cpv. 2, 3, 4 della summenzionata Legge intervenuta il 29 gennaio 2014
- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC)
- la Direttiva emanata dall'ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani (del 18 aprile 2014)

**ORDINA:**

**CAPITOLO I**  
**custodia**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** La presente ordinanza disciplina la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Alto Malcantone come pure stabilisce l'ammontare della tassa annuale a carico del proprietario del cane.

**Responsabilità**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

<sup>3</sup>È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

**Identificazione**

**Art. 3** <sup>1</sup>I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

<sup>2</sup>Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Corsi

**Art. 4** <sup>1</sup>Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Autorizzazione

**Art. 5** <sup>1</sup>La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup>La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui all'art. 5 cpv. 1 della presente Ordinanza. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

<sup>4</sup>I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Struttura di detenzione

**Art. 6** Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Cani pericolosi –  
definizione e obblighi

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

<sup>2</sup>È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

<sup>3</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

<sup>4</sup>Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Fuga

**Art. 8** <sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

<sup>2</sup>La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi. Deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

## Disposizioni generali

**Art. 9** <sup>1</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

<sup>3</sup>I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

<sup>4</sup>Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impegno nel loro specifico ramo di utilità.

## Norme igienico-sanitarie

**Art. 10** <sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

<sup>2</sup>Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

<sup>3</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

<sup>4</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animale, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

## Quiete pubblica

**Art. 11** I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

## Cani incustoditi

**Art. 12** <sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

<sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

## Morte dell'animale

**Art. 13** <sup>1</sup>In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

<sup>2</sup>La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

## CAPITOLO II Tasse

---

**Scopo** **Art. 14** La tassa sui cani viene prelevata a copertura dei costi causati dall'applicazione della Legge cantonale sui cani.

**Assoggettamento**  
a) in generale

**Art. 15** <sup>1</sup>Tutti i proprietari di cani residenti nel Comune di Alto Malcantone sono assoggettati al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto e/o iscritto ai dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Nei seguenti casi eccezionali, l'assoggettamento nasce o decade a partire dall'anno successivo:

- a) detentori il cui cane ha un'età inferiore a 3 mesi al 1° gennaio;
- b) detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

b) Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

<sup>2</sup>Con l'arrivo di nuovi detentori di cani nel Comune di Alto Malcantone (trasferimento di domicilio), gli stessi sono assoggettati alla tassa annuale.

Sono riservate le eccezioni dell'art. 15 cpv. 1 della presente Ordinanza.

E' pure riservata la facoltà del detentore di chiedere l'esenzione della tassa annuale, a seguito del pagamento della stessa in un altro Comune del Canton Ticino.

c) Cambiamento di domicilio del proprietario

<sup>3</sup>In caso di cambiamento di domicilio in un altro Comune (partenza), la tassa annuale è dovuta una sola volta.

Il proprietario dovrà chiedere l'esonero al nuovo Comune di domicilio del Canton Ticino, presentando la relativa ricevuta di pagamento.

d) Cambiamento di proprietà del cane

<sup>4</sup>In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa annuale è dovuta una sola volta. Il precedente proprietario rimane tuttavia responsabile in solido del pagamento della tassa per l'anno di cambiamento di proprietà.

Nel caso il nuovo proprietario fosse domiciliato in altro Comune, il precedente proprietario ha la facoltà di richiedere l'esonero dal pagamento della tassa, a condizione che venga presentata la ricevuta di pagamento della stessa dal nuovo proprietario.

**Ammontare della tassa e relativo riversamento**

**Art. 16** La tassa annuale sui cani è fissata a Fr. 75 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza in Alto Malcantone.

<sup>2</sup>Non sono ammesse riduzioni di tassa pro tempore.

<sup>3</sup>Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'articolo 4 cpv. 3 della Legge cantonale sui cani.

**Esoneri dalla tassa**

**Art. 17** <sup>1</sup>I casi di esonero sono regolati dall'art. 15 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Restano riservati altri casi di esonero previsti dalla Legislazione cantonale in materia.

**Fatturazione, scadenze**

**Art. 18** <sup>1</sup>La fatturazione della tassa annuale sui cani avviene di regola alla fine del mese di febbraio di ogni anno e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Altre fatturazioni, previste nei casi dell'art. 15 della presente Ordinanza, avvengono di regola entro un mese dalla mutazione.

<sup>3</sup>Eventuali contestazioni sugli importi possono essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione. Cresciuta in giudicato, tale decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 LEF.

**Recupero tasse arretrate**

**Art. 19** Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina, il Municipio può procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza segnalando parallelamente il caso all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

**Rimborsi**

**Art. 20** Il proprietario che ha pagato la tassa annuale, può chiedere il rimborso della stessa al Municipio, solo se il suo cane è deceduto nei primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo).

### CAPITOLO III Disposizioni finali

---

**Delega e ricorsi**

**Art. 21** Il Municipio ha facoltà di delegare i compiti di esecuzione della presente Ordinanza ai servizi dell'amministrazione, tramite specifica Ordinanza municipale.

**Contravvenzioni**

**Art. 22** <sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.

**Tipi di infrazioni**

- <sup>2</sup>Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS;
  - mancata frequenza ai corsi prescritti;
  - la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
  - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
  - la fuga del cane;
  - il mancato uso della museruola (se richiesto dalle circostanze);
  - la mancata raccolta degli escrementi;
  - il disturbo della pubblica quiete;
  - l'accesso alle aree vietate

<sup>3</sup>L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi ammonta a Fr. 250.-.

<sup>4</sup>Resta riservata l'applicazione dell'art. 22 cpv. 1 della presente Ordinanza. La procedura contravvenzionale è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

**Diritto suppletorio**

**Art. 23** Per quanto non contemplano nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

**Disposizioni finali**

**Art. 24** La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale concernente le disposizioni sui cani del 13 maggio 2014.

**Entrata in vigore**

**Art. 25** La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Pubblicazione e rimedi di diritto**

**Art. 26** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet [www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch) per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup>Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.


Il Sindaco:



Curzio Sasselli



Il Segretario:



Patrick Nora

Ris. Mun. 03/15

---

<sup>1)</sup>Esposta agli Albi comunali e sul sito internet [www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch) dal 15 gennaio 2015 al 13 febbraio 2015.